

STATUTO

**L'ALBERO DELLE IDEE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEVAGO AG VIA MANZONI 1

Numero REA: AG - 199277

Codice fiscale: 02677340842

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Montevago, la Società cooperativa denominata "L'ALBERO DELLE IDEE Società cooperativa Sociale O.N.L.U.S."

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri comuni, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Il cambio della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal fine su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali e Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o di servizio. Può inoltre aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall'art. 2545 septies C. C.

La società Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo delle cooperative a mutualità prevalente previsto dall'art. 2512 del codice civile.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2514 del codice civile, la società:

- a) non può distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. La stessa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; e ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed eventuali successive modifiche.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione sociale attraverso lo scopo plurimo:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
- b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi, se e in quanto collegate funzionalmente alle attività di cui al comma precedente.

A tale scopo la stessa adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate relative al comma a) e al comma b) della legge 381/91.

In particolare si prefigge di:

- a) promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semi-residenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri) e soggetti deboli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" del mercato;
- b) promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre);
- c) promuovere e gestire corsi di formazione volti all'avviamento lavorativo dei soggetti disabili;
- d) educare all'inserimento sociale e lavorativo la persona disabile, sia fisica che psichica, mediante attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;
- e) gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semi-residenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
- f) organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;
- g) programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti;
- h) programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;
- i) programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società;
- j) la gestione di strutture sociali, centri di incontri, ludoteche, circoli culturali e ricreativi, strutture scolastiche e parascolastiche, dormitori, mense, servizi ausiliari di collocamento, nonché di segretariato sociale, servizio sociale professionale;
- k) la gestione di case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni, centri di accoglienza, comunità alloggio, case famiglia, gruppi appartamento per disabili, anziani, minori, vittime di abusi, donne in difficoltà, tossicodipendenti, extracomunitari ed immigrati e altri soggetti con disagio sociale;
- l) la gestione dei servizi di prima, seconda accoglienza e centro servizi per extracomunitari ed immigrati;
- m) la fornitura di servizi di assistenza a gestanti, ivi compreso corso di preparazione al parto, puerpere, nuclei familiari, extracomunitari, immigrati, ex carcerati in stato di bisogno e di abbandono, assicurando il mantenimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro;
- n) la gestione di scuole di qualunque ordine e grado legalmente riconosciute, corsi di formazione professionale finanziati da U.E., Stato, Regione ed ogni altro ente pubbli-

- co e consorzio;
- o) la fornitura di servizi di ricerca, selezione e fornitura, servizi per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli e non, centri di orientamento, servizi per l'inserimento in stage, tirocini, informa giovani;
 - p) l'attività di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale e servizi socio-psicopedagogici di orientamento scolastico;
 - q) programmare e gestire animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della famiglia quali asili nido, micro nido e servizi equivalenti;
 - r) l'organizzazione di corsi di nuoto per soggetti disabili, portatori di patologie congenite (dimorfismi, paramorfismi, ecc...) e non, ai fini del raggiungimento di un corretto equilibrio psico-motorio e di una facile socializzazione con gli altri individui;
 - s) l'organizzazione di corsi di ippoterapia, pet-therapy, musicoterapia, teatroterapia;
 - t) la gestione di centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, servizi di personale di vigilanza dei bambini malati;
 - u) la fornitura di servizi di riabilitazione, recupero e prevenzione dei tossicodipendenti, devianze sociali, portatori di handicap, non vedenti, ivi compreso il trasporto presso ospedali, luoghi di villeggiatura, istituti scolastici, centri ed istituti previsti dalla normativa vigente;
 - v) la gestione di R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), C.T.A. (comunità terapeutiche assistite), consultori, ecc;
 - w) la progettazione, realizzazione, e gestione di attività e lavoro di strada, atti a sviluppare percorsi di formazione, promozione, educazione, nonché prevenzione primaria e secondaria in ambito di disagi e devianze sociali;
 - x) la gestione di centri di prima accoglienza e di comunità terapeutiche per tossicodipendenti;
 - y) l'assistenza dei degenti provenienti da ex ospedali psichiatrici, di soggetti con problemi psicosociali e relazionali a causa di disturbi psichiatrici e di disadattamento, di soggetti artistici attraverso l'istituzione di comunità alloggio, centri diurni nonché di servizi previsti dalla normativa vigente;
 - z) la gestione e la fornitura di servizi alla persona in genere, di assistenza domiciliare, domiciliare integrata, telesoccorso, teleassistenza domiciliare, teleassistenza medica domiciliare, telemedicina in favore di anziani, minori, malati con patologie croniche, portatori di handicap, servizio di OAD (ospedalizzazione ambulatoriale domiciliare) e di assistenza socio-assistenziali e sanitaria compresa la gestione di hospice in favore di malati terminali, neoplastici, aids, ecc;
 - aa) l'apprestamento e l'organizzazione di strutture poliambulatoriali con personale medico e infermieristico regolarmente autorizzato allo svolgimento di diagnosi e cure, ambulatori infermieristici e fisioterapici estendendo il loro campo di azione nei centri di accoglienza di migranti e non anche a domicilio, creazione e gestione anche per conto proprio e/o terzi di case di cura, day-hospital, trasporto di plasma ed organi alle varie strutture ospedaliere;
 - bb) la gestione di servizi e trasporto di infermi anche dializzati mediante ambulanze sia terrestri, che marittimo, che aereo e con qualsiasi altro mezzo;
 - cc) la gestione di servizi di assistenza ai bagnanti, sorveglianza e salvataggio a mare, promozione e attuazione di attività e servizi di animazione, assistenziali e complementari sulle spiagge nelle zone residenziali turistiche, gestione di spiagge attrezzate a favore di persone svantaggiate;
 - dd) l'organizzazione di manifestazioni a sfondo sportivo, culturale e turistico e la promozione di attività sportive, ricreative, culturali o ricettive, anche attraverso la gestione, per mezzo di convenzioni da stipulare con gli enti preposti, di impianti sportivi, culturali e ricreativi, polivalenti e ricettivi, pubblici e privati a favore di persone svantaggiate;
 - ee) la fornitura di servizi per la promozione della cultura e del tempo libero, programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre

imprese a scopo di stabilire investimento e non a scopo di collocamento sul mercato. Per il pieno raggiungimento dei fini elencati, qualora le persone prese in carico dalla cooperativa, siano essi soggetti svantaggiati o soggetti deboli così come definiti al punto 1 del presente articolo, per le quali sia possibile un inserimento lavorativo come evoluzione o completamento delle attività educative, assistenziali, terapeutiche, la cooperativa potrà gestire attività produttive, commerciali, agricole e di servizi in proprio e/o per conto terzi. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi (non Soci) - quali, ad esempio, i volontari in servizio civile volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori -.

Per la realizzazione dei propri fini, la Cooperativa si propone di svolgere nei confronti di tali soggetti le seguenti attività:

1. gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici;
2. organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc...) rivolti a persone disabili;
3. avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di centri di formazione professionale – attraverso l'apprendimento di tecniche per la produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi;
4. condurre attività produttive, agricole e di commercializzazione e servizi, per consentire un miglior inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre tipologie di utenti e i soggetti deboli elencati nello scopo sociale e al punto 1, previa presa in carico dalla cooperativa attraverso le attività educative, assistenziali, terapeutiche e formative di cui sopra;
5. programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;
6. programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;
7. programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di automutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;
8. programmare e gestire forme di servizio, quali comunità per malati di a.i.d.s.;
9. programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;
10. programmare e gestire forme di servizio sociale e di animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della famiglia quali asili nido e servizi equivalenti ovvero scuole materne;
11. programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;
12. programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-therapy" e altre;
13. programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;

14. realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;
15. programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali.
16. Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici.
17. La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per realizzare le attività sociali, inoltre, potrà:
18. dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
19. raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale disciplinata da apposito regolamento;
20. costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa.

La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.

La Cooperativa, nel perseguire gli scopi sociali, si impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri Soci e, nello svolgimento delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi.

La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Se ve ne sono i presupposti sono ammessi a soci anche persone giuridiche che possono contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le nuove ammissioni a socio non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali e decidere sull'ammissione.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione profes-

sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, denominazione sociale, dati di costituzione, sede legale dati anagrafici;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5,

delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata o altro strumento idoneo (fax, PEC, consegna brevi mano controfirmata, ecc.) che ne comprovi l'effettivo ricevimento alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento idoneo che dia certezza dell'effettiva consegna all'interessato.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata deliberazione del Consi-

glio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

**TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI E RISTORNI**

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Sono ammessi prestiti infruttiferi dai soci. Con approvazione dell'organo amministrativo. E' fatto divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari oltre i limiti indicati all'articolo 2514 lettera b) c.c.

Art. 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare i volumi di attività svolta all'interno della cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale.

**TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore euro 120,00 (centoventi virgola zero zero);
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale come previsto dall'art. 2545 quater ed eventuali modifiche, accantonamento obbligatorio a riserva legale del 30% degli utili netti annuali; e che comunque nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge,

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, ai sensi dell'articolo 2514 lettera a);

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 18 è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui ai precedenti numeri 1) e 3)

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un

terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi a ciascun socio, al domicilio risultante da libro soci, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la comunicazione dovrà avvenire a mezzo di lettera semplice, oppure a mezzo fax, e-mail o altro idoneo strumento di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in territorio nazionale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica;

le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'eventuale organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vice-Presidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,

il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

ART. 28 -Sindaco Unico

Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 c.c., la nomina dell'Organo di Controllo è facoltativa e può essere disposta con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, il sindaco, che deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il sindaco - sia in caso di nomina volontaria che obbligatoria - ha le competenze ed i poteri previsti per l'organo di controllo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c. ed esercita altresì la revisione legale dei conti.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 29 – (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Agrigento, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Agrigento che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto. e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 ed eventuali successive modifiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la

Firmato:

GIANPAOLO FERNANDEZ, Notaio